

D.M. Tesoro 7 dicembre 1998

(Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1998, n. 287)

Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore e istituzione di una nuova serie di buoni fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il Libro III, Titolo I, Capo V e Capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 173;

Visti il Titolo V e il Titolo VI del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico);

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto 13 ottobre 1995 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto 28 ottobre 1996 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi al portatore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996;

Visto il decreto 23 giugno 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Modificazione dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997;

Visto il decreto 24 dicembre 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: «Nuove misure di tassi d'interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore non vincolati e vincolati ed istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997; Visto il decreto 8 ottobre 1998 del Ministero delle comunicazioni recante: «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in

Euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998; Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1999 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore ordinari non vincolati, sul portafoglio elettronico, nonché sui libretti della serie speciale «italiani all'estero» è fissato nella misura del 3,50 per cento lordo in ragione d'anno.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1999 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 3,75 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi sui libretti di cui al comma precedente non possono eccedere l'importo di 50.000.000 di lire per ciascun libretto e sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione del libretto.

Qualora l'estinzione del libretto avvenga prima che siano trascorsi tre anni, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 3.

Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, su quelli emessi dal 1° novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996, su quelli emessi dal 1° novembre 1996 fino al 23 giugno 1997, su quelli emessi dal 1° luglio 1997 fino al 31 dicembre 1997 e su quelli emessi dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1998, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure rispettivamente stabilite dai decreti ministeriali del 13 giugno 1986, del 13 ottobre 1995, del 28 ottobre 1996, del 23 giugno 1997 e del 24 dicembre 1997.

Art. 4.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «V», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 5.

I buoni della nuova serie ordinaria «V» sono emessi nei tagli in lire da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000 fino al 31 dicembre 1998, e, successivamente, fino ad esaurimento delle scorte. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i nuovi buoni saranno emessi anche nei tagli in euro da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

Art. 6.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera «V», i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine»

contraddistinta con la lettera «CA», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I buoni della nuova serie speciale «CA» hanno la durata di cinque o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 20 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «V», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 8.

I buoni della nuova serie speciale «CA» sono emessi nei tagli in lire da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000 fino al 31 dicembre 1998 e, successivamente, fino ad esaurimento delle scorte. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i nuovi buoni saranno emessi anche nei tagli in euro da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000.

Art. 9.

Deve intendersi soppressa la frase: «L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.», riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» e prevista dall'allegato B del provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997.

Art. 10.

Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «CA», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1998

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

**TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE
ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «V»**

	Saggio di interesse lordo
1° anno	3,50%
2° anno	3,50%
3° anno	3,50%
4° anno	3,50%
5° anno	3,50%
6° anno	4,15%
7° anno	4,15%
8° anno	4,15%
9° anno	4,15%
10° anno	4,15%
11° anno	4,75%
12° anno	4,75%
13° anno	4,75%
14° anno	4,75%
15° anno	4,75%
16° anno	6,00%
17° anno	6,00%
18° anno	6,00%
19° anno	6,00%
20° anno	6,00%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Dal 21° anno	0,50%
--------------------	-------

Dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.